

Quale contratto a progetto uscirà dagli emendamenti?

di Gabriele Bubola

Come anticipato dalle dichiarazioni dei leader politici, il ddl 3249/2012, approvato al Senato il 5 aprile scorso, è stato oggetto di numerosi emendamenti. Di questi, oltre una cinquantina riguardano il solo contratto a progetto essendo volti a modificare l'art. 8 del ddl governativo o, direttamente, la disciplina di cui agli artt. 61 e ss. del d. lgs. n. 276/2003.

Di seguito, sinteticamente, le proposte presentate suddivise per argomento.

La definizione di contratto a progetto

Una parte rilevante degli emendamenti si concentra sull'aspetto definitorio. Le proposte sono di carattere eterogeneo.

Alcuni emendamenti prevedono la soppressione dell'art. 8 o, comunque, la reintroduzione del concetto di programma o, ancora la soppressione del riferimento ai compiti meramente esecutivi o ripetitivi. Tali correzioni appaiono troppo drastiche rispetto a quanto delineato dal Governo e quindi con risicate speranze di essere approvate. Non si tratta, infatti, di semplici modifiche o integrazioni del ddl, quanto, piuttosto, di interventi volti, nella sostanza, a ritornare alla formulazione originaria.

Altri emendamenti, propongo riformulazioni dell'art. 61 del d.lgs. n. 276/2003 che, verosimilmente, potrebbero trovare accoglimento in sede parlamentare: in questo senso, un emendamento prevede la possibilità che il progetto rientri nell'ambito dell'oggetto sociale di parte committente a condizione che non venga individuato attraverso il mero richiamo all'attività svolta dal committente, "aggiustando il tiro" rispetto alla originaria proposta governativa, nella quale si legge che il progetto "non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente".

Altri ancora rafforzano il ruolo della contrattazione collettiva e della certificazione dei contratti di lavoro: in particolare, un paio di proposte prevedono l'identificazione, da parte della contrattazione nazionale, delle attività che possono essere svolte nella modalità a progetto solo ove i contratti che ne discenderanno vengano previamente certificati. Tali proposte, che appaiono tra loro alternative, si differenziano in considerazione del fatto che, mentre in una di esse il Ministero ha ruolo propositivo/propulsivo, dovendo identificare tali attività entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, salva poi la possibilità di intervenire da parte della contrattazione collettiva, nell'altra, il Ministero ha un ruolo meramente suppletivo e dovrebbe intervenire solamente laddove la contrattazione collettiva non si sia attivata entro sei mesi. Maggiore enfasi al ruolo dei sindacati è conferita da un emendamento che, se da un lato lascia immutata la riformulazione dell'art. 61, comma 1, d. lgs. n. 276/2003, dall'altra fa salve le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva, nazionale, territoriale o aziendale.

Con ragionamento sostanzialmente a contrario, rispetto a quelli appena descritti, un altro emendamento prevede, invece, che il Ministero del lavoro, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, debba individuare le attività lavorative da considerarsi incompatibili con il lavoro a progetto. L'emendamento in questione incorpora nella legge quanto previsto dalla Circolare del Ministero n. 4/2008, con la conseguenza che le attività nella stessa elencate sono incompatibili con il progetto a meno che il committente non provi l'elemento essenziale di una autentica e concreta autonomia del collaboratore quanto all'esecuzione della prestazione, e rimanda alla contrattazione collettiva nazionale, la quale può contribuire individuando "altre tipologie di attività professionali" per le quali non ricorrono i requisiti per l'applicazione delle disposizioni in tema di contratto a progetto.

Questi emendamenti puntano ad una sorta di elencazione di ciò che può essere o meno posto in essere nella modalità a progetto e sembrano comunque richiamarsi ad un medesimo principio: rendere il più possibile chiaro agli operatori economici il quadro di riferimento. E' certamente vero che la

giurisprudenza consolidata afferma che qualsiasi attività può essere svolta con modalità autonome o subordinate, a seconda di come poi viene concretamente posta in essere. D'altra parte, però, soprattutto in tema di contratto a progetto, vista l'oscillante giurisprudenza che ha dato seguito a due principali e contrapposti filoni dottrinali, un atteggiamento maggiormente pragmatico quale quello della identificazione, a priori, in positivo o negativo delle attività che possono o meno essere svolte a progetto può fornire quel grado di certezza richiesto dal mercato. Risultato che, per l'appunto, appare allo stato ottenibile solamente laddove tali parametri vengano fissati in modo chiaro dalla legge o da una fonte dalla stessa delegata a regolamentare l'istituto.

Le ipotesi escluse dalla disciplina del lavoro a progetto

Un secondo gruppo di emendamenti si concentra sulle ipotesi di esclusione dalla disciplina di cui agli artt. 61 e ss. d. lgs. n. 276/2003.

Accanto a quelli che si propongono, sostanzialmente, di specificare l'esclusione per gli agenti d'affari in mediazione e agenti e rappresentanti di commercio richiamando gli artt. 73 e 74 d. lgs. 26 marzo 2010, n. 59, ve ne sono altri che, invece, hanno l'obiettivo di ampliare le ipotesi di attività non riconducibili alla disciplina del contratto a progetto ai sensi del comma 3 dell'art. 61: in questo senso, le proposte concernono "coloro che svolgono con autonoma gestione dei tempi di lavoro attività esclusiva di indagine statistiche, promozione o vendita di prodotti e servizi, le cui caratteristiche devono essere specificate in forma scritta nel contratto", i collaboratori "utilizzati per la produzione di specifici spettacoli o per le attività finalizzate alla realizzazione di uno o più programmi radiofonici o televisivi o di prodotti audiovisivi destinati alle piattaforme trasmissive", gli "incaricati alla vendita diretta a domicilio di cui all'articolo 3, comma 3, legge 17 agosto 2005, n. 173" o, infine, i "mandatari S.I.A.E."

Il recesso in corso di rapporto di lavoro a progetto

Altre proposte di modifica dell'articolato formulato dal Governo concernono in senso ampio il tema della durata del contratto a progetto.

Mentre un emendamento, quello che punta alla soppressione della lettera d) dell'art. 8, comma 1, pare avere poche possibilità di essere approvato, in considerazione del fatto che riproporrebbe il regime di recesso acausale limitato dal Governo proprio per conferire maggiore stabilità ai rapporti di lavoro dei collaboratori, altri potrebbero in effetti trovare il favore del Parlamento: in particolare, ci si riferisce a quello nel quale si specifica che l'inidoneità del collaboratore, al fine di consentire a parte committente un recesso in corso di rapporto, deve essere "oggettiva" ed a quello che, al fine di determinare il contenuto dell'inidoneità, chiarisce che la "clausola specificante le ipotesi di inidoneità professionale deve essere prevista all'interno di accordi o contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o, in alternativa, certificata" da una delle Commissioni abilitate.

Il corrispettivo del collaboratore a progetto

Diversi sono gli emendamenti anche in tema di corrispettivo. Anzitutto, la proposta dei relatori, che intendono sostituire l'art. 63 del d. lgs. n. 276/2003 stabilendo che il compenso corrisposto ai collaboratori a progetto non possa comunque essere inferiore, in proporzione alla durata del contratto, all'importo annuale determinato periodicamente dal Ministero del lavoro con proprio decreto, sentite le parti sociali. Tale emendamento, di fatto, sembrerebbe introdurre, per la prima volta, una sorta di compenso minimo garantito per i collaboratori a progetto. Nello stesso senso parrebbe orientato anche un altro emendamento, con il quale si prevede che, nel caso di attività in sostanziale monocommittenza (ossia nel caso dalla stessa derivi più del 75% di quanto complessivamente percepito nell'anno solare), il compenso erogato non possa essere inferiore ad euro 15.000,00. Queste proposte sembrano avere un minimo comune denominatore: il collaboratore a progetto possiede una certa professionalità e, conseguentemente, deve essere adeguatamente "retribuito". Inoltre, la determinazione di una soglia minima economica appare finalizzata anche ad evitare che il contratto a progetto venga utilizzato per "sfuggire" ai minimi retributivi riconosciuti dalla contrattazione collettiva per i lavoratori subordinati.

Infine, altra proposta, formulata all'interno di un emendamento volto alla ridefinizione dell'art. 61 e sempre in ottica di maggior tutela del collaboratore, chiarisce come il corrispettivo possa essere commisurato solo in parte al risultato finale. Il che significa che si dovrebbe tenere in debita

considerazione l'aspetto quantitativo della prestazione (non necessariamente sulla base di un parametro meramente temporale della prestazione). La dicitura utilizzata non pare identificare, però, un parametro certo, dando adito a possibili contrapposte interpretazioni in ordine al *quantum* che deve essere riconosciuto a prescindere dal risultato finale.

Di fatto, tutte e tre le soluzioni appena prospettate approntano maggiori tutele in favore del collaboratore sul versante economico. A ben vedere, però, secondo le prime due proposte, un corrispettivo parametrato esclusivamente al risultato risulterebbe legittimo *ex post* a condizione del raggiungimento della soglia minima prefissata; nell'ultimo caso, invece, tale determinazione apparirebbe *ex ante* illegittima, sebbene poi, in concreto, la criticità dovrebbe ritenersi superata nel caso di concreta corresponsione di un compenso manifestamente congruo.

Infine, merita di essere segnalato un emendamento che intende chiarire come l'incremento contributivo previsto non possa essere posto a carico del collaboratore in misura alla parte di sua competenza (ossia un terzo dell'aumento dell'aliquota), assumendo a riferimento il compenso netto mensile già precedentemente riconosciuto.

Le presunzioni di cui all'art. 69, d. lgs. n. 276/2003

Ultimo aspetto relativamente al quale si concentrano le proposte di modifica del ddl governativo è quello relativo alle presunzioni di subordinazione ai sensi dell'art. 69 d. lgs. n. 276/2003.

Un primo emendamento punta a riformulare *in toto* la disciplina delle presunzioni. Per tale via, viene attribuita maggiore efficacia all'istituto della certificazione, posto che i contratti a progetto certificati sono considerati di lavoro subordinato (solamente) nel caso in cui avvengano scostamenti in corso di rapporto. Inoltre, si introdurrebbe una presunzione di subordinazione laddove l'attività del collaboratore fosse svolta per compiti meramente esecutivi o ripetitivi o con modalità analoghe a quella dei lavoratori dipendenti dell'impresa committente.

Diverse, poi, sono le ipotesi di riformulazione del comma 2 dell'art. 69, relativamente alla presunzione di subordinazione introdotta dal Governo nel caso in cui l'attività del collaboratore sia svolta con modalità analoghe a quella svolta dai lavoratori dipendenti dell'impresa committente. Alcuni emendamenti sono volti a modificare e/o chiarire gli elementi in considerazione a tali fini: in particolare, un emendamento sostituisce la semplice analogia con l'identica attività, "per mansioni ed ambiti di responsabilità", ricorrendo agli indici identificativi della subordinazione; altra proposta, invece, fa riferimento a luogo ed orario di esecuzione della prestazione, modalità di determinazione del corrispettivo e poteri concretamente esercitati dal committente. Altri emendamenti sono di segno opposto tra loro, e si concentrano sul ruolo della contrattazione collettiva nella determinazione delle professionalità elevate per le quali la presunzione di subordinazione non opera: lo spettro delle soluzioni proposte va dalla eliminazione della specifica, fino alla estensione delle competenze anche alla contrattazione territoriale.

Non manca poi la proposta di un ulteriore irrigidimento dell'art. 69, comma 2, attraverso l'eliminazione della possibilità di prova contraria a carico di parte committente, di fatto introducendo anche in tale caso una presunzione assoluta di subordinazione al verificarsi delle condizioni indicate nella norma di legge.

Infine, due emendamenti ampliano la presunzione di subordinazione anche all'ipotesi di erogazione di un corrispettivo ritenuto inidoneo, ossia determinato in misura inferiore o "inferiore (...) al 120 per cento", a parità di estensione temporale dell'attività oggetto della prestazione, ai minimi previsti dalla disciplina collettiva applicabile (computando anche i ratei relativi alle eventuali mensilità aggiuntive e la quota di accantonamento per il tfr) nell'impresa committente per mansioni di contenuto analogo ovvero, in mancanza, da altra disciplina collettiva per settori e mansioni comparabili; il presupposto di partenza sembra essere proprio quello della elevata professionalità, talchè il collaboratore a progetto, a parità di attività di un lavoratore subordinato, deve guadagnare quantomeno nella stessa misura, se non di più.

Gabriele Bubola

Assegnista di ricerca

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia